

FONDAZIONE COGEME  
ONLUS

*STATUTO*

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita su iniziativa della società COGEME S.p.A. la Fondazione denominata  
"FONDAZIONE COGEME ONLUS"

con ha sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione ha sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in Italia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione medesima.

ART. 2

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando prevalentemente nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'attività della Fondazione si esplica altresì nei seguenti settori:

- istruzione;
- formazione;
- promozione della cultura e dell'arte.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- approfondire, promuovere e divulgare le tematiche dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico nella sua accezione ambientale, economica e sociale;
- elaborare progetti di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale;
- svolgere studi, ricerche e sondaggi su tematiche ambientali, di risparmio energetico e sociali;
- promuovere iniziative tese alla diffusione di una prospettiva di governance territoriale a livello sovra comunale, in collaborazione con enti pubblici, private e del terzo settore;
- sostenere, promuovere e svolgere iniziative finalizzate alla riqualificazione del territorio e alla qualità dell'ambiente, ed in particolare di aree ambientali compromesse e di aree urbane (ex aree produttive, aree marginali); sostenere, promuovere e svolgere iniziative finalizzate alla ricostruzione e diffusione della "cultura del lavoro" tra i giovani nei seguenti settori: i) tradizione ed antichi mestieri; ii) innovazione e ricerca; iii) incubatore d'impresе per giovani.



ART. 3

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei

ALLEGATO "B" ALL'ATTO  
N. 105/85/136/ELP  
DI REPER. NOTAIO F. LESANDRELLI



pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, concorrere alla costituzione nonché partecipare a società di capitali, purché in via strumentale ed accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- sostenere attività di formazione, stages, corsi e seminari, anche di perfezionamento, attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea, di supporto o strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di ONLUS.

#### ART. 4 PATRIMONIO


Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo;
- da donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da beni mobili ed immobili espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti da persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad aumentare il patrimonio.

#### ART. 5 FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione non destinati all'incremento dello stesso;
- da donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- da beni mobili ed immobili che verranno eventualmente acquisiti senza essere destinati ad incrementare il patrimonio;



- da contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi ricevuti da persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali altri contributi del Fondatore;
- dalle entrate delle attività della Fondazione;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ART. 6**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.

#### **ART. 7**

#### **FONDATORE**

È Fondatore la società Cogeme S.p.A.

#### **ART. 8**

#### **PARTECIPANTI FONDATORI E PARTECIPANTI**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali.

#### **ART. 9**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- il Revisore Legale.

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate, e salvo che alcuno di essi sia stato chiamato alla carica di Segretario.


#### **ART. 10**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato da COGEME S.p.a. in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:



- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione determinandone l'ordine del giorno;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firmare tutti gli atti della Fondazione;
- esercitare tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione non riservati alle competenze del Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto;
- adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;
- curare le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese pubbliche o private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può delegare i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

#### ART. 11

##### VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti nella seduta di insediamento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, e con tutte le sue deleghe ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il semplice intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ART. 12

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato da COGEME S.p.A. ed è composto da 9 (nove) membri, di cui:

- 7 (sette) scelti tra i Sindaci e/o persone residenti nei Comuni soci di COGEME S.p.A.;
- 2 (due) scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione di COGEME S.p.A.;

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e cessano quando il bilancio del terzo esercizio è stato approvato, a condizione che, a tale data, il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.



In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del Consigliere cessato provvede Cogeme S.p.A.. Il Consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione decade ove venga meno la maggioranza dei suoi membri e Cogeme S.p.A. deve provvedere a ricostituirlo ai sensi del presente articolo.

#### ART. 13

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente di loro iniziativa ovvero su richiesta di almeno 5 (cinque) consiglieri, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno 3 (tre) giorni prima di



quello fissato per la riunione agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a 1 (uno) giorno.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti l'organo amministrativo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante video conferenza o audio conferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario onde consentire la stesura e l'approvazione del relativo verbale; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **ART. 14**

##### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

#### **ART. 15**

##### **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- approva il programma annuale di attività;
- individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma delle attività;
- delibera eventuali i regolamenti;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili registrati e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti del presente Statuto;
- delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- provvede alla nomina del Segretario stabilendone natura, qualifica, durata e compenso dell'incarico, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ONLUS;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri Consiglieri e al Segretario in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti da Statuto;
- determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 8 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procede alla relativa nomina;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

#### **ART. 16**

##### **SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la



natura, la qualifica, la durata ed il compenso dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di ONLUS.

Il Segretario è responsabile operativo della Fondazione.

Il Segretario, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione della Fondazione;
- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale della stessa;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendo le funzioni di segretario dello stesso.

#### ART. 17

#### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni di spesa ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratte che eccedono i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione precedenti, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



#### ART. 18

#### REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è nominato da COGEME S.p.a. tra i componenti del Collegio Sindacale di quest'ultima iscritti al Registro dei Revisori Legali, di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio ed è rieleggibile.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio



di Amministrazione.

**ART. 19  
SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo controllo di cui all'art. 3, comma 190 della 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 20  
NORMA DI RINVIO**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle norme previste dall'ordinamento vigente.



*[Handwritten signatures]*





La presente copia composta di n. 9 fogli è conforme all'originale conservato nei miei atti e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

BRESCIA, 16 LUGLIO 2014



SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 18  
DEL DPR N. 445/2000, CHE LA  
COPIA CARTACEA, COMPOSTA DA N. 12  
FOGLI SU N. 24 FACCIATE, E' CONFORME  
AL DOCUMENTO ORIGINALE ADOTATO  
DALL'ENTE.

MILANO, 07/08/2014

Il Dirigente dell'U.O.  
Risorse Idriche e  
Programmazione Ambientale  
(Ing. Carmelo Di Mauro)

